



COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 - CODICE FISCALE 8009210032

Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 5/2024

Mezzomerico, li 21/05/2024

OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli siti in Piazza Garibaldi (fronte civico 1), dalle ore 00:00 del 24/05/2024 e fino alle ore 24:00 del 15/09/2024, per posa dehor.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tale nominato con provvedimento n. 3 del 03.06.2022

Preso atto della richiesta pervenuta al protocollo comunale n. 2113 del 23/04/2024, inerente la richiesta di poter apporre un dehor in località Piazza Garibaldi (fronte civico 1), nel periodo compreso tra il 24/05/2024 ed il 15/09/2024;

Per l'effettuazione di tale lavoro si rende necessario variare la regolamentazione viaria attualmente esistente, tramite una limitazione alla sosta veicolare, in modo da rendere i lavori attuabili e nel contempo garantire l'incolumità dei cittadini, degli addetti e degli avventori;

Acquisita l'autorizzazione per occupazione del suolo pubblico rilasciata dal Comune di Mezzomerico con atto prot. 2662 del 16/05/2024;

Visto l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.92;

Visto l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del D.lgs 285/92 e successive modificazione e integrazioni;

Visto l'art. 107 comma 3) lettera f) del D.Lgs. nr. 267/2000;

Visti altresì i regolamenti comunali di competenza;

ORDINA

divieto di sosta con rimozione forzata

in località Piazza Garibaldi, negli stalli siti in fronte al civico 1, dalle ore 00:00 del 24/05/2024 alle ore 24:00 del 15/09/2024, per dar modo di poter effettuare la posa e l'esercizio di un dehor;

Dalla presente misura sono esonerati i mezzi in uso all'Impresa incaricata ai lavori.

DISPOSIZIONI

L'Impresa richiedente è tenuta:

1. Alla scrupolosa installazione della segnaletica stradale di seguito indicata, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada, almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione:
 - LAVORI IN CORSO;
 - DIVIETI di SOSTA con pannello integrativo di RIMOZIONE FORZATA.
2. La segnaletica stradale in contrasto con quanto disposto dalla presente ordinanza va adeguatamente coperta nel periodo di validità di quanto qui disposto, e ripristinata nelle fasce orarie non interessate dalla presente.
3. All'apposizione in tutta la segnaletica di un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento.
4. Al ripristino dei luoghi. In particolare rimuoverà la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente, al termine della manifestazione.
5. A sorvegliare e provvedere alla manutenzione costante della segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato via mail, corredato di ripresa fotografica, al seguente indirizzo:

info.poliziale@comune.oleggio.no.it

L'ora e la data di invio della comunicazione saranno assunte a titolo di verifica della decorrenza delle 48 ore sopra indicate.

La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale. Chi organizzerà la manifestazione è altresì responsabile a tutti gli effetti derivanti da omessa od incompleta installazione della segnaletica stradale.

AVVISA

L'interessato che:

- ◆ Responsabile del provvedimento finale è il Commissario Capo Ceffa Roberto, responsabile del Servizio di Polizia Locale
- ◆ Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ◆ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Il Responsabile del Servizio
Commissario Capo Ceffa Roberto
Firmato digitalmente